

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6191 del 01/12/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4314 DEL 10/08/2017 - DITTA FULGOSI GIOVANNI S.R.L. ATTIVITÀ: CARPENTERIA METALLICA SVOLTA IN COMUNE DI ROTTOFRENO, VIA GRILLI
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6504 del 01/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno uno DICEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 4314 del 10/08/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con Provvedimento conclusivo prot. n. 10924 del 8/09/2017, per l'attività di "carpenteria metallica" svolta dalla ditta FULGOSI GIOVANNI S.R.L. (C.F. 00177550332), avente sede legale in Rottofreno - via Emilio Grilli Fraz. San Nicolò, nello stabilimento sito in Rottofreno (PC), via Grilli, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta FULGOSI GIOVANNI S.R.L. (C.F. 00177550332) in data 23/09/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 156214, relativamente al titolo ambientale

“autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi”;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 163069 del 5/10/2022, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati e richiesto, al comune di Rottofreno, il parere previsto dall’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 in ordine all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 182045 del 7/11/2022;

Rilevato che, dall’istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 9 del 24/11/2022 Sinadoc 32119/2022), risulta che:

- I. la modifica riguarda l’installazione di due nuovi centri di lavoro a controllo numerico, muniti di due stadi filtranti (filtro a coalescenza e filtro a tessuto), che reimmetteranno in ambiente di lavoro gli inquinanti “nebbie oleose” in quantità giudicate insignificanti dal gestore, rendendo non necessarie ulteriori aspirazioni;
- II. nella descrizione del ciclo produttivo viene indicata la presenza di saldatrici ad arco sommerso, rispetto alle quali la ditta dichiara che non generano emissioni, in quanto l’elettrodo che effettua la saldatura, un filo continuo non visibile dall’esterno, opera protetto dall’aria circostante da un flusso di materiale solido in forma granulare, che viene continuamente immerso sul punto di saldatura;
- III. il consumo annuale massimo di olio emulsionabile previsto, riferito all’intero stabilimento, è pari a 200 litri (circa 198 kg/anno);
- IV. in considerazione del consumo annuale massimo di olio emulsionabile, i nuovi centri di lavoro rientrano nella lett. a) della parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (“Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a500 kg/anno”), e pertanto, stante quanto disposto dal comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06, non sono soggetti ad autorizzazione;

Rilevato inoltre che, per mero errore materiale, nel punto 1. del dispositivo della D.D. n. 4314 del 10/08/2017 è stata indicata in maniera inesatta la denominazione della ditta titolare dell’AUA (FULGOSI GIUSEPPE S.R.L. anzichè FULGOSI GIOVANNI S.R.L.);

Considerato che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 10/11/2022, prot. n. 184960, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera, a condizione che *“vengano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l’insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse”*;
- il Comune di Rottofreno non ha comunicato, nei termini previsti, il parere di cui all’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Verificato, in relazione alle risultanze dell’istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall’art. 6 del DPR n. 59/2013, come “non sostanziale”;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di modificare, aggiornandola ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 4314 del 10/08/2017, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Rottofreno prot. n. 10924 del 8/09/2017, come di seguito riportato:

- i. **sostituendo** il punto 1. del dispositivo con il seguente:

“di adottare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta FULGOSI GIOVANNI S.R.L. (COD. FISC. 00177550332) - per l’attività di “carpenteria metallica” svolta nello

stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC) via Grilli (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

ii. **integrando le prescrizioni** di cui al punto 2. del dispositivo con la seguente:

"k) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse";

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 4314 del 10/08/2017 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Rottofreno prot. n. 10924 del 8/09/2017) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rottofreno per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno prot. n. 10924 del 8/09/2017;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.